



Ordinanza sull'assicurazione per l'invalidità (OAI)

Modifica del **XX.XX.XXXX**

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

L'ordinanza del 17 gennaio 1961¹ sull'assicurazione per l'invalidità è modificata come segue:

Art. 27 Mansioni consuete di persone occupate nell'economia domestica e
 dei membri di comunità di religiosi

¹ Per mansioni consuete secondo l'articolo 7 capoverso 2 LAI nel caso delle persone occupate nell'economia domestica s'intendono i lavori domestici necessari nonché la cura e l'assistenza ai familiari.

² Per mansioni consuete secondo l'articolo 7 capoverso 2 LAI nel caso dei religiosi s'intende ogni attività svolta nella comunità.

Art. 27^{bis} cpv. 2–4

² Per determinare il grado d'invalidità complessivo delle persone con un'attività lucrativa a tempo parziale che svolgono anche mansioni consuete secondo l'articolo 7 capoverso 2 LAI, vengono sommati i seguenti gradi d'invalidità:

- a. il grado d'invalidità nell'ambito dell'attività lucrativa;
- b. il grado d'invalidità nell'ambito delle mansioni consuete.

³ Il calcolo del grado d'invalidità nell'ambito dell'attività lucrativa è effettuato conformemente all'articolo 16 LPGa, secondo le modalità seguenti:

- a. il reddito che l'assicurato potrebbe conseguire esercitando l'attività lucrativa a tempo parziale se non fosse diventato invalido è calcolato sulla base di un'attività lucrativa a tempo pieno;

¹ RS 831.201

Ordinanza sull'assicurazione per l'invalidità RU 2017

- b. la perdita di guadagno percentuale è ponderata in funzione del grado d'occupazione che l'assicurato avrebbe avuto se non fosse diventato invalido.

⁴ Per il calcolo del grado d'invalidità nell'ambito delle mansioni consuete viene determinata l'incidenza in percentuale delle limitazioni dell'assicurato nello svolgimento delle mansioni consuete rispetto alla sua situazione prima che diventasse invalido. Questa quota viene poi ponderata in funzione della differenza tra il grado d'occupazione di cui al capoverso 3 lettera b e un'attività lucrativa a tempo pieno.

II

Disposizione transitoria della modifica del...

¹ Le rendite correnti al momento dell'entrata in vigore della modifica del ..., concesse in applicazione del metodo misto, sono sottoposte a revisione entro un anno dall'entrata in vigore della presente modifica. L'eventuale aumento della rendita è concesso a contare dal momento dell'entrata in vigore della presente modifica.

² Nei casi delle persone con un'attività lucrativa a tempo parziale che svolgono anche mansioni consuete secondo l'articolo 7 capoverso 2 LAI, a cui è stata rifiutata una rendita prima dell'entrata in vigore della modifica del... perché il grado d'invalidità era insufficiente, viene esaminata una nuova richiesta, se il calcolo del grado d'invalidità secondo l'articolo 27^{bis} capoversi 2–4 determinerebbe presumibilmente il diritto a una rendita.

III

La presente ordinanza entra in vigore il XX.XX.2018.

XX.XX.XXXX

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Doris Leuthard

Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr